8 OTT. 1968

LA GIVRISDIZIONE
IN CASA PROPRIA

Dell' Illuſtriſſimi Signori

PROTETTORI DI S. GIORGIO

Difeſa dalle pretenſioni

Dell' Illuſtriſſimo

VFFICIO DELLE MONETE

A tenore delle gratie compartite alla detta Caſa Illuſtriſſima

Dalla

REPVBLICA SERENISSIMA.

IN GENOVA, 1706.

Nella Stamparia d'Antonio Scionico. Nel Vico del Filo.
Con licenza de' Superiori.

CIVICA BIBLIOTECA BERIO GENOVA
F.Ant.
Misc.
Gen.
B
3
19

Civica Biblioteca Berio - Genova

SERENISSIMI SIGNORI.

Poiche dalla Republica Sereniſſima, come dal ſuo fonte legitimo, ſcaturiſce ogni giuriſdizione, che quaſi in riui diramaſi ne Magiſtrati di queſta Città, e può ſenza dubio tramandarla, e deriuarla da vn canale all'altro con quella miſura che le detta il ſuo libero arbitrio. Tutti gli articoli giuriſdizionali neceſſariamente ſi riducono in riconoſcere à chi, e come aſſiſta la conceſſione della Sourana diſpenſatrice.

Fondando donque l'Illuſtriſs. Protettori delle Compere di S. Giorgio nella moderna controuerſia nata con l'Illuſtriſs. Vfficio delle Monete la loro intentione, sù la legge fatta del 1665. da VV. SS. Sereniſs. approuata, e ſucceſſiuamente prorogata da ambi il Minore, e Maggior Conſiglio, preſſo di cui riſiede ogni autorità, ſenza riandare inutilmente diſpoſitioni antiche, pare che non poſſa conſiderarſi nella cauſa altro dubio, ſe non quello, che riſultaſſe dalle parole men chiare di detta legge.

Per comminciare donque à riconoſcere ſe la giuriſdizione conceſſa ſi eſtenda al caſo controuerſo è neceſſità ripaſſare le parole della legge del 1581. impreſſa ſotto il capitolo 36. lib. 1. de Statuti criminali della più moderna impreſſione, del tenor ſeguente -- *Che poſſino detti MM. Protettori prouedere contro qualſiuoglia Miniſtro, e Mercenario di dette Compere, e da eſſe dipendente, e contro ogni altra perſona niuna eſcluſa per tutti, e qualſiuoglia delitti, e falli, che in dette Compere, ò Caſa di S. Giorgio, ouero in danno, pregiudicio, & offeſa di eſſa foſſero già ſtati commeſſi, ò ſi commetteſſero per l'inanti in tutto ſecondo, e come da eſſi Protettori meglio parerà di fare, & etiamdio imponere qualſiuoglia pena corporale compreſo l'vltimo ſupplicio, ſecondo però la diſpoſizione de gl'ordini, e Statuti della Città.*

Non credo, che alcuno poſſa reſtar in dubio, che l'eſpenſione di monete ſcarſe fatta da Gio: Simone Uiuiano giouine del Caſſiere delle Compere come Miniſtro, e ſul banco publico delle medeſime, sì per la perſona del delinquente, che per il luogo

 oue

oue si è delinquito, non resti doppiamente compresa nella lettera di detta legge: Aggiongesi però il terzo capo risultante dal pregiudicio, & offesa, che da simile espensione ne ridonda alle Compere. Sin quì apparisce, che il caso seguito è frà limiti della giurisdizione compartita all' Illustriss. Protettori, cumulatiua però non priuatiuamente anche con la M. Ruota, come chiaro si dispone in appresso. Però quella giurisdizione inferiore, e cumulatiua, che godeuano detti Illustriss. Protettori, le fù trasformata in priuatiua, e superiore nella mentouata legge dell' anno 1665. con le seguenti parole.

In maniera che la detta autorità criminale resti in l' auenire dichiarata, confermata, e rinouata al detto Magistrato de gl' Illustriss. Protettori di S. Giorgio in tutto come in essa, priuatiue à detta M. Ruota Criminale, & ad ogni altro Magistrato, e Tribunale però per anni dieci solamente prossimi auuenire, e senza però pregiudicio di qualonque autorità, che compete à Sereniss. Colleggi &c.

Se donque la giurisdizione di punire i delitti fatti da Ministri, ò nella Casa, ò in pregiudicio, & offesa delle Compere (circonstanze, che bastandone vna tutte concorrono nel caso disputato) Quì vien concessa all' Illustriss. Protettori priuatimente non solo alla Ruota, mà ad ogn' altro Magistrato, e Tribunale, non saprei con che principio possa intorbidarsi vna legge sì chiara, solo se si pretendesse, che l' Ufficio Illustrissimo delle Monete non venisse sotto nome di Magistrato, ò Tribunale. Osseruo che questa legge da suoi preludij si vede fatta ad instanza de gl' Illustriss. Protettori, in contracambio de seruitij prestati alla Republica Sereniss., col preambolo che debba rinuouarsele vna giurisdizione libera in quella guisa, che l' hanno quasi tutti li Magistrati della Sereniss. Republica, con la clausola derogatoria ad ogni legge, che ostasse, che fissata la regola generale, & assoluta per la giurisdizione priuatiua, solo si eccettua l' autorità di VV. SS. Sereniss.. Mà temo di suelar troppo la debolezza del mio intelletto andando in traccia d' argomenti, quando le parole dispositiue d' essa sopra registrate non puonno desiderarsi, ne più chiare, ne più pregnanti, e lo Statuto nostro *de extrins. intellect. probib.* codanna tutte quelle intelligenze quantonque ragioneuoli, che

non cadono litteralmente sotto gl' occhi. Hor quì che giouà riandare le leggi antiche, gl' essempi praticati nel 1646., ò sia in altri tempi, antecedenti al 1665.? Tutte in vn fascio si recidono, e si mandano in cenere queste friuole oppositioni, con la regola, che in materia di leggi, alle nuoue cedono le antiche, alle quali anche espressamente la nostra vi hà derogato. Onde se non negasi sacrilegamente l'autorità nella Republica Serenisſ., più chiara non poteua spiegare la volontà, quando disse, che tutta la giurisdizione compartita all' Illustrisſ. Protettori l' anno 1581. cumulatiua, vuole conferircela priuatiua non solo alla M. Ruota, mà ad ogn' altro Magistrato, salua solamente la potestà di VV. SS. Serenissime.

Pretendesi da chi sottilmente assiste la Causa dell' Illustrisſimo Vfficio delle Monete, sottrarsi dalla lettera di detta legge col seguente argomento; Che essendosi del 1581. concessa all' Illustrissimi Protettori quella giurisdizione, che era cumulatiua con la M. Ruota Criminale, ne hauendone questa in detto anno hauuta alcuna in materia di monete, che tutta le fù staccata in Settembre del 1576., & applicata all' Illustrisſ. Vfficio, e finalmente non contenendo la nuoua legge del 1665.,e 1666. variatione dell' antica giurisdizione nella sostanza, mà solo nella qualità di cumulatiua con la M. Ruota in priuatiua rispetto à questo, & ad ogni altro Magistrato, non può comprendere quella giurisdizione priuatiua in materia di monete, che mai hebbe cumulatiua con detta Ruota per la detta legge del 1581.

Questo argomento sofistico più, che vero riceue due adequate risposte.

Primieramente suppone, che nella legge del 1581. la concessione si sostantij nella giurisdizione competente alla M. Ruota, il che non è vero, mentre questa litteralmente concedesi in tutti quei delitti, che si cometteſſero da qualsiuoglia Ministro, e Mercenario delle Compere, e da esse dipendente, e da qualsiuoglia altra persona niuna esclusa in dette Compere, ò sia Casa di S.Giorgio, ouero in danno, pregiudicio, & offesa di essa. Questi sono i casi ne quali piacque alla Republica Serenisſ. tramandare la giurisdizione a' Protettori Illustrissimi, sia, ò non sia commune con la M. Ruota Criminale.

In fatti per i delitti commessi da Ministri, ò da altri in pregiudicio delle

delle Compere [come frequentemente accade] in dominio oltre i limiti frà quali è circoscritta l'autorità Ruotale, compete ò nò la bailia a' Signori Protettori? Certo che la pratica antica, e moderna, coerente al senso litterale della legge, insegna indubitatamente che sì. Donque non è vero, che sian stati solamente fauoriti li Protettori Illustrissimi in detta legge del 1581. di quella giurisdizione che era commune alla M. Ruota, mà bensì di quella, che si comprende ne trè casi iui espressi cumulatiua però, non priuatiuamente non solo con la Ruota Criminale, mà con ogni altro Tribunale, e Giudice della Republica Serenissima. Anzi osseruo che detta Ruota nella clausola di riserua, e cumulatione non si nomina sola, ne con parole semplici, mà con la dizione *etiamdio*, che implica di sua natura il caso più dubitabile, e insieme segna esserui compresi de gli altri casi, iui *con questo però anche, che perciò non sia derogato ne pregiudicato all' autorità che hà la Republica, e li due Serenissimi Colleggi: ne etiamdio alla giurisdizione della Ruota Criminale, mà debbi esser luogo alla preuenzione*. Quì non v' hà dubio che sotto nome di Republica Serenissima vengono tutti li Tribunali, e Giudici da essa deputati, che à nome della Padrona possiedono la giurisdizione, hauendoui la nuda amministrazione, & essercitio *Franch. decis. vltim. num.* 17. Altrimente sarebbe insieme, e superflua, e ridicola la riserua se si volesse intendere del Maggior Consiglio, nel quale propria, e semplicemente si contiene la persona del Prencipe Sourano; si perche non giudica mai cause, ne ciuili, ne criminali, si perche non può mai conferire autorità alcuna in suo pregiudicio, e che senza preserue non possa riassumerla liberamente. Mà perche trattandosi di Magistrato ordinario, e non composto di Nobili, non si potesse sofisticare se fosse, e non fosse compreso sotto il termine di *Republica*, però i Legislatori vollero esprimersi con la dizione implicatiua *etiamdio* la natura della quale essendo di accrescere, & ampliare la dispositione anche al caso più dubitabile *Surd. decis.* 8. *num.* 12. *Rouit. cons.* 55. *num.* 6. *lib.* 1. Sarebbe manifesta implicanza volerla restringere à vn caso solo, e così alla sola Magnifica Ruota.

Rispondesi in secondo luogo, che dato non però mai concesso,

che la legge del 1581. comprendeſſe ſolo quei caſi, ne quali poteua eſſere la giuriſdizione commune alla Ruota, tale per altro aſſordiſſima interpretazione non hauerebbe altro appoggio, che detta clauſola di riſerua, e cumulatione ſopra regiſtrata: Onde hauendo la Republica Sereniſs. nella legge nuoua del 1665. non ſolo abolita detta clauſola affatto, mà di più inſeritouene vna del tutto contraria, iui *priuatiuè à detta M. Ruota Criminale, & ad ogni altro Magiſtrato, e Tribunale,* Suaniſce la baſe di detto argomento. E quantonque le leggi nuoue con le antiche facciano conſonanza, & vna ſi ſuppliſca con l'altra, ciò non hà luogo in quelle parti, che ſono contrarie *l. ſed & poſteriores ff. de legibus*, iui *ſed, & poſteriores leges ad priores pertinent niſi contrariæ ſint* Io: *de Philippo reſp.* 38. *num.* 15. Onde ſcancellandoſi affatto con la detta legge del 1665. ogni parola di cumulatione, non è più lecito arguire dalla parte corretta, per inferirne, che non competa all'Illuſtriſſimi Protettori la giuriſdizione in detti caſi priuatiuamente, non ſolo alla Ruota, mà ad ogni altro Magiſtrato contro le parole eſpreſſe della nuoua legge.

Secondariamente ſi fà forza incontrario sù li proclami ſoliti à rinuouarſi opportunamente da VV. SS. Sereniſ., l'autorità delle quali eſſendo eſpreſſamente riſeruata in detta legge nuoua del 1665. e ſolendo altresì appoggiare l'eſſecutione de i loro ordini al detto Illuſtriſs. Ufficio delle Monete, ſi pretende inferirne, che reſti perciò trasferita al detto Illuſtriſſimo Ufficio delle Monete ogni giuriſdizione, & abdicata da chi che ſia altri Giudici, e Magiſtrati.

Queſt' argomento con facilità ſi dilegua dalle parole di detta legge, giunto lo Statuto *de extrinſec. intellect. probib.*, che tutti li condanna obligandoci à ſtare alla nuda lettera. Onde volendo la legge, che li Protettori Illuſtriſſimi ſian Giudici in detti caſi priuatiuamente à tutti gl'altri, quando anche VV. SS. Sereniſs. haueſſero autorità di derogarui [il che non credo] vi vorrebbe vn decreto, che litteralmente conteneſſe tal derogatione della facoltà, che poſſa competere in caſi particolari ad altri Tribunali; Poiche il dire, li Sereniſs. Colleggi hanno incaricata all' Illuſtriſs. Vfficio delle Monete l'eſſecutione de loro ordini, non contiene litteralmente, la derogatione

della

della facoltà, che possa competere in casi particolari ad altri Tribunali. Il volerne poi cauare la conseguenza col *donque*, sarà facilmente fallace l'illatione, come mostrerò in appresso, mà quando anche fosse legale, e deriuata da identità, ò superiorità di ragione, anche in tal caso l'accennato Statuto resiste all' intelligenza.

Dissi, e riuerentemente replico, credere non essere à UU. SS. Sereniss. permesso derogare alla detta legge, come fatta dal Maggior Consiglio, vniuersalmente però, non già ne casi particolari. Così vediamo potersi dal Senato Sereniss. regolarmente anche oue non arriua l'autorità de Signori Straordinarij derogare ne casi contingenti allo Statuto, ò alle leggi; Non però mai si è visto che il prefato Sereniss. Senato decreti generalmente, che lo Statuto per essempio *de priuileg. cleric.*, *de contract. minor. & mulier.* più non si osserui. Applicando al nostro caso, accor do esser lecito à UU. SS. Sereniss. in detta delinquenza di Viuiano, & altri delitti che possano accadere assumersene la cognitione, e priuarne gl' Illustriss. Protettori, non ostante la detta legge del 1665., che tanto m' insegna la riserua apposta ui in fine. Mà abolire la legge medesima, e vniuersalmente decretare, che tutte le contrauentioni, che si commetteranno da Ministri di S. Giorgio, ò à danno della Casa in materia di monete, non ostante la giurisdizione priuatiua ad ogni Magistrato concessale dal Maggior Consiglio, debbano in l'auenire conoscersi dal detto Illustriss. Vfficio, quest' è quello, che io non credo potersi, si come sò certo mai essersi voluto da VV. SS. Sereniss. Donque se espressamente non si potrebbe, come può sostenersi essersi, e potuto, e voluto con vna generale com missione dell' essecutione delli ordini?

Osseruo di più, che niuna giurisdizione affatto si confere da VV. SS. Sereniss. in detti proclami al detto Illustrissimo Vfficio, mà solamente prouedono loro come Prencipe, circa la proibitione delle monete, e loro regolamento secondo le contingenze de tempi con quelle pene, e forme, che stimano conuenirsi al ben publico, e l'Illustrissimo Ufficio pro suo munere ne fà publicare la grida, acciò tutti restino obligati per douer poi prouedere di giustitia secondo la legge del 1607. impressa frà *Statuti criminali lib. 2. cap. 6.* Condanna questa

leg-

legge alle pene dello Statuto de Monet. tutti quelli, che ſpenderanno, contratteranno, ò terranno preſſo di ſe monete proibite, e da proibirſi in l'auenire, & in appreſſo incarica dell' eſſecutione il detto Illuſtriſ. Vfficio iui *è la cognitione, & eſſecutione delle quali conforme à quello, che detto Statuto diſpone ſpetti al Magiſtrato delle Monete in arbitrio però del qual Magiſtrato reſti etiam nelle contrafattioni ſe non eccedono la ſomma di lir. 50. far quelle condanne, e prouigioni, che le parrà*. Donque in detti ſoliti proclami VV. *SS.* Sereniſſime alle quali ſpetta la Sourana Reggenza valutano, e reſpettiuamente proibiſcono quelle monete, ò foraſtiere, ò ſcarſe ſotto quelle pene, e forme, che apprendono per il buon gouerno, acciò poſſa applicarſi il mentouato *S*tatuto, oue condanna, chi ſpenderà monete proibite, ò da proibirſi, nè è vero, che diano, ò leuino particolarmente giurisdizione ad alcuno laſciando, che eſſequiſca quel Tribunale à cui ſpetta alla forma di detta legge. Tanto manca, che VV. *SS. S*ereniſ. con ſimili ordini habbino mai penſato di conferire al detto Illuſtriſ. Vfficio, maggior giuriſdizione di quella haueſſe, e in conſeguenza ſpogliare l'Illuſtriſs. Protettori di quella le compete priuatiuamente frà l'anguſto recinto della lor Caſa.

Preſcindendo anche da quanto ſopra, eſſendo la giuriſdizione conceſſa alli ſudetti Protettori Illuſtriſſimi in detta legge del 1665. correſpettiua alli oſſequij, e ſeruitij da eſſi preſtati alla Republica Sereniſſima, eſſendo à richieſta loro, e ſpecialiſſima per li Miniſtri, Caſa, & intereſſe di S. Giorgio, non ſi può legalmente pretendere, che VV. SS. Sereniſs. quando anche vi foſſe la facoltà habbino voluto derogarui con vna commiſſione generale all' Illuſtriſs. Vfficio ſe non l' hanno dichiarato eſpreſſamente *Franch. deciſ.* 723. *num.* 14. *cum ſeqq.*. E che i priuilegi particolarmente conceſſi dalla benignità del Prencipe, mai s' intendano pregiudicati con le leggi, e reſcritti generali, ſe non ne fanno poſitiua mentione, derogando in queſti termini ſempre la ſpecie al genere ce lo inſegna il *Teſto nel cap.* 1. *de reſcript. in fin. l.* 3. *C. de decurion. lib.* 12. iui, *omnia priuilegia quæ iamdudum diuorum Principum iudicio meruerunt, legis iſtius præceptione nouerint eſſe firmata, non præiudicatura quacumque generalitate pragmatica*; *Io: de*

Pla-

Platea in dicta l. iui *speciale priuilegium alicui concessum non tollitur per generalem legem, vel dispositionem in contrarium factam, quia specialis concessio specialem requirit ademptionem, Iacob. Rebuff. in dict. l. 3. num. 4., & Bruneman. vers. tertio generales*. Queste cõclusioni però non men communi, che vere, sono facilmente superflue mentre siamo dinanzi VV. SS. Serenis., alla Testimonianza infallibile delle quali pospostaogni legge abbandonano volontieri li Sig. Protettori, anche in questa parte la causa, già che niuno di loro può meglio sapere, se nella deliberatione de sudetti nuoui ordini habbino inteso, ò pensato di spogliarli di quelle gratie, che dalla Republica Serenis. benignamente le furono compartite, per inuestire all' Illustris. Vfficio la giurisdizione anche di quest' angolo, che à pena apparisce vn atomo se si paragona al restante dominio di VV. SS. Serenis.

Uaglia il vero continuando nella Republica Serenis. quella benignità con la quale si è sempre degnata versar gratie sopra questa sua ossequiosissima Casa, come è possibile che queste manchino in vna parte la più premurosa, e più necessaria per il decoro, & indennità della stessa? Se non può darsi cosa, che più sensibilmente punga l'animo dell' Illustris. Protettori, quanto l' espensione sù i banchi delle Compere, ò l' introduzione nell' erario di monete proibite; Se da simili abusi oltre l' interesse, gli è ne risulta vn danno più graue nell' estimatione, quale possiedono appresso di tutti, e particolarmente presso di UU. SS. Serenis., à segno che per estirpare le monete cattiue, più volte hanno decretato con le leggi chiamate di banco, che tutti li pagamenti debbano farsi, ò con biglietti, ò per mezzo de Cartularij di S. Giorgio; Donque resterà in detti casi la loro giustitia disarmata di spada da risentirsene? Donque saranno astretti ad ogni instanza dell' Illustris. Vfficio aprir l' erario perche i Ministri di esso soddisfino la loro curiosità con la perquisitione delle monete proibite? Si dirà che questo Tribunale come deputato precisamente à questa materia supererà sempre di vigilanza, e di attentione l' Illustris. Protettori. Questo è facilmente l' argomento migliore, che sisi addotto contro le parole chiarissime della legge, e prontamente cedesi il paragone à riserua solo del zelo, nel quale si accertano li Protettori Illustrissimi

strissimi di non lasciarsi vincere da chi che sia. Mà la prouida legge hà riparato ancora à questo supposto inconueniente, con la riserua espressa dell'autorità di VV. SS. Sereniss., nelle quali senza temerità non può presumersi difetto alcuno. Si che se la diligenza, ò de Protettori Illustriss., ò de loro Ministri in qualche parte mancasse (quantonque siano impegnatissimi à vna totale attentione) non dormiranno per certo gli occhi di UU. SS. Sereniss., che continuamente vigilano al publico bene.

Sperano per tanto detti Illustriss. Protettori assistiti da vna legge sì chiara, di non douer essere sposessati delle gratie, che la Republica Sereniss. per sua bontà si è degnata concederle, quando la Sourana autorità di VV. SS. Sereniss. può in ogni euento supplire ad ogni loro diffetto, meglio che l'Illustriss. Ufficio delle Monete. Sottopongono però meco ogni loro senso alla suprema censura di UU. SS. Sereniss. alle quali profondamente m'inchino.

Di VV. SS. Serenissime.

Seruo Vmilissimo

Pier'Agostino Solaro Dottore

100850

Civica Biblioteca Berio - Genova